



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Recepimento della direttiva europea sul noleggio veicoli senza conducenti – DL
salva infrazioni – Decreto legge 13.6.2023, n.69, su G.U. n.136 del 13.6.2023.**

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il provvedimento approvato dal Governo che ha l'obiettivo di chiudere alcune procedure pendenti di infrazioni nonché alcuni casi di pre-infrazione.

In particolare, sono state aggiornate le disposizioni relative all'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente (autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati) per il trasporto di merci in attuazione della Direttiva UE n.738/2022 (il cui termine di recepimento da parte degli Stati Membri è stato peraltro previsto entro il 6 agosto 2023).

Come è noto, tale direttiva, eliminando le restrizioni all'utilizzo dei veicoli presi in locazione nei traffici interni, ha stabilito la possibilità che il veicolo preso a noleggio da altra impresa stabilita in un Paese membro, potrà essere impiegato anche per eseguire trasporti nazionali. Pertanto, con il decreto è stato modificato l'art. 84 del CdS (D.Lgsvo n.285/1992).

Sono state stabilite specifiche condizioni per l'utilizzo dei suddetti veicoli quali l'esclusività della disponibilità e dell'utilizzo del veicolo locato in capo all'impresa locataria e l'utilizzo dei veicoli conformemente ai Regolamenti UE nn.1071 e 1072 del 2009 (identificazione presso il REN, licenza comunitaria).

È stato altresì previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa con relativo decreto porre vincoli all'utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente

Rif. 88 – 2023



G.U. n.136 del 13.6.2023

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;

Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, e' necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Considerata, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

***** OMISSIS *****

Art. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita' a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto proprio»;

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione e' rilasciata sulla base della denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;

e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, puo' stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche' le modalita' per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».

2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.

3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, e' necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autentificato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto.

4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro.

5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformita' all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' individuata quale punto di contatto nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***** OMISSIS *****

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Piantedosi, Ministro dell'interno

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio